SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 987)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BENEDETTI, PERNA, TEDESCO TATO' Giglia, TERRACINI, PECCHIOLI, CHIARANTE, MAFFIOLETTI, PROCACCI, SALVUCCI, DE SABBATA, GRANZOTTO, GRAZIANI, JANNARONE, LUGNANO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SESTITO, TROPEANO, URBANI e VENANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1980

Modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. — Il 25 novembre 1976 il pretore di Torino, chiamato a giudicare due persone imputate di rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366 del codice penale) per essersi rifiutate di giurare come testi in un procedimento civile, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ritenendo non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla difesa, di legittimità costituzionale dell'articolo 366, capoverso, del codice penale nella parte in cui, rinviando al giuramento previsto dall'articolo 251 del codice di procedura civile, richiama le espressioni relative al significato religioso dell'atto ed alla responsabilità che con esso si assume davanti a Dio, per contrasto con gli articoli 2, 3 comma primo, 19 e 21 comma primo, della Costituzione.

Era avvenuto che i due imputati — puntualmente comparsi dinnanzi al pretore civile, dal chè il magistrato penale era giustamente indotto ad escludere un pregiudiziale rifiuto a deporre — avevano dichiarato, per professione di ateismo, la impossibilità loro ad accettare la formula di rito del giuramento relativamente alle sole parole « davanti a Dio ». Erano stati pertanto prontamente congedati ritenendo « il magistrato procedente (...) immodificabile detta formula e nulla la deposizione assunta senza previo giuramento ». La questione era apparsa rilevante al pretore di Torino pur non trascurando egli che sull'argomento la Corte costituzionale si era già pronunciata in senso negativo in due occasioni: sentenza (6 luglio) 13 luglio 1960, n. 58 e ordinanza di manifesta infondatezza (17 marzo) 29 marzo 1961, n. 15.

E in verità, anche dopo le motivazioni addotte nella sentenza n. 58 del 1960 [« il giuramento non impone all'ateo una con-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

fessione religiosa (...) nel sistema adottato dal legislatore italiano il giuramento non ha quel carattere prevalente di religiosità, che si vorrebbe ad esso attribuire (...) il monito della responsabilità davanti a Dio non può essere inteso (...) se non nel senso che esso impegna soltanto la coscienza del credente »] era continuato sull'argomento un vivace dibattito di dottrina e di costume non privo talora di emblematici riscontri giurisprudenziali. Il 28 maggio 1971 il pretore di Milano aveva assolto perchè il fatto non costituisce reato un imputato di rifiuto di giuramento (per la cronaca, un avvocato dichiaratosi ateo) ritenendolo non punibile in base all'articolo 348 del codice penale. Non si comprende — argomentava la sentenza — perchè debba essere considerata valida come esimente la necessità di salvarsi da un grave e inevitabile nocumento alla libertà fisica e debba invece essere ignorata una situazione più grave, nella quale il grave ed inevitabile nocumento attiene alla libertà massima, quella del pensiero ed in particolare all'aspetto della libertà di pensiero collegata con le convinzioni religiose. Il tribunale di Milano, sezione II, decidendo su appello di quella Procura della Repubblica, sostanzialmente confermava — il 17 dicembre 1971 — la decisione di primo grado perchè l'imputato aveva « commesso il reato nell'erronea supposizione dell'esistenza di una scriminante ». Osservava il Tribunale — questo il punto centrale della più cauta motivazione — « che possono verificarsi particolari situazioni in cui un ateo, esasperatamente sensibile al tema della salvaguardia della propria libertà di pensiero, rifiuti di prestare giuramento con la formula prevista dall'articolo 449 del codice di procedura penale, nella erronea convinzione che tale atto gli imporrebbe una inaccettabile rinuncia alle proprie idee e gli recherebbe quindi grave ed inevitabile nocumento nella libertà di coscienza e nell'onore.

« E poichè siffatta falsa convinzione dell'agente non cadrebbe sulla norma penale o sulla sua interpretazione, ma riguarderebbe il verificarsi di una situazione di fatto consistente nella grave lesione della propria libertà di coscienza come effetto della prestazione del giuramento, il rifiuto dell'ufficio di testimoniare non sarebbe punibile a norma dell'articolo 59, ultima parte del codice penale, essendo stato commesso nell'erronea convinzione dell'esistenza di una causa di giustificazione ».

Ad analoghe conclusioni perveniva, il 7 aprile 1975, il Tribunale di Roma, sezione IV. In questo caso il rifiuto aveva tratto origine da ben diverse motivazioni. Era proprio la sua professione di fede, dichiarava l'imputato, a impedirgli di prestare il giuramento. Richiamava egli infatti, in quanto di fede evangelica, l'ammonimento contenuto nel Vangelo secondo San Matteo, capitolo quinto, capoverso trentatreesimo: « sapete che fu ancora detto agli antichi: non spergiurare ma adempi i tuoi giuramenti al Signore. Io però vi dico di non giurare mai: nè per il cielo, perchè trono di Dio, nè per la terra, perchè è sgabello dei suoi piedi. Non giurare neppure per la tua testa perchè tu non puoi far bianco o nero un sol capello. Ma sia il vostro parlare: sì, sì, no, no; quel che vi è di più appartiene al male ».

Il rifiuto quindi investiva pregiudizialmente la formula, impedito il teste dalla sua fede a pronunciare le parole « lo giuro ».

Riteneva il Tribunale che, inteso l'onore in senso soggettivo o anche oggettivo o interpersonale, era fuor di dubbio l'esistenza del nocumento inevitabile previsto dall'articolo 384 del codice penale come causa di non punibilità riferita, tra le altre, all'ipotesi di rifiuto di atti legalmente dovuti. L'inosservanza di un precetto etico era, secondo la sentenza, ragione profonda di turbativa dell'estimazione che il soggetto ha della propria personalità morale e quindi di una vera e propria lesione della personalità e del proprio onore. D'altro canto la conoscenza che dell'inosservanza del precetto di fede avessero gli appartenenti alla stessa comunità o religione avrebbe fatto venir meno in loro la stima per i pregi morali del trasgressore, con eguale, incontestabile pregiudizio del suo onore.

Il grado di tensione giuridico-culturale ancora indotto dal problema, pur dopo la

sentenza n. 58 del 1960 della Corte costituzionale, è insomma provato da siffatta casistica il cui esame non può in questa sede trovare ulteriore approfondimento salvo che per una vicenda veramente rivelatrice avvenuta nel 1973: di fronte al rifiuto a giurare opposto da un teste, con contestuale promessa di dire la verità, aiutò a superare l'imbarazzo del Collegio giudicante il rilievo del pubblico ministero sulla necessità di badare più alla sostanza che alla forma, tanto che pur senza giuramento « la deposizione ebbe via libera » (si veda, per più ampie notizie, il racconto che ne fa M. Pisani nell'*Indice penale*, maggio-agosto 1974, pagina 350).

La vicenda — risolta, secondo quanto riferisce l'autore, in sede extrapenale, il che ha impedito la più appropriata definizione giuridica del caso e ha forse incoraggiato, se prevedibile l'esito (doveva trattarsi di reato commesso col mezzo della stampa), la soluzione adottata — era rivelatrice di una situazione di disagio persistente dopo la sentenza n. 58 del 1960 della Corte costituzionale. Forse proprio tale situazione ha finito per essere una delle cause della affievolita solennità della formula del giuramento nella pratica giudiziaria e, sovente, dei veri e propri « tagli » operati dal giudice (nel riferimento alla Divinità o nella previa ammonizione « bruciata », se non omessa, in sincronismo con i passi compiuti dal teste per giungere al cospetto del magistrato).

Era pertanto quanto mai opportuna l'iniziativa del pretore di Torino volta a provocare una nuova decisione della Corte costituzionale.

Quel magistrato richiamava l'impossibilità, per l'ateo, di invocare il principio della libertà di coscienza e di riaffermare i suoi princìpi facendo « conoscere al giudice la sua posizione in merito alla fede religiosa e all'esistenza di Dio ». Il presupposto della inscindibilità della formula del giuramento era tale da costringere il teste a riferirsi necessariamente (così facendola propria) a tutta la proposizione lettagli e non soltanto alla parte concernente l'obbligo di « dire tutta la verità, null'altro che la verità ».

La Corte, con sentenza (2 ottobre) 10 ottobre 1979, n. 117 (di quelle che vengono definite « additive »), modificava, inserendo appunto l'inciso « se credente », la ammonizione che, ai sensi dell'articolo 251 del codice di procedura civile, secondo comma, il giudice istruttore rivolge al testimone prima del suo esame e la formula di cui gli dà lettura invitandolo a prestare giuramento.

Ammonizione e formula pertanto sono oggi del seguente tenore: « il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa, *se credente*, e morale del giuramento (...) e legge la formula "consapevole della responsabilità che con il giuramente assumete, *se credente*, davanti a Dio e agli uomini (...)" ».

Investita della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti), comma secondo, codice penale, la Corte ha dichiarato — nella parte in cui non è contenuto, dopo le indicate parole, l'inciso predetto — la illegittimità costituzionale dell'articolo 251, secondo comma, del codice di procedura civile, per il rinvio (richiamato, del resto, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione) che l'articolo 366, secondo comma, del codice penale — indicato dal pretore di Torino come la norma impugnata in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, 19 e 21 primo comma, della Costituzione — contiene appunto alla norma del codice processuale civile.

Identica declaratoria di illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini, è stata pronunciata — come conseguenza della decisione adottata (articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) — nei confronti dell'articolo 142 (giuramento), primo comma, e delle altre norme del codice di procedura penale che, riportando le singole formule del giuramento (del perito - articolo 316 « atti preliminari alla perizia », secondo comma; dell'interprete - articolo 329 « assunzione dell'interprete », primo comma; dei testimoni - articolo 449 « giuramento dei testimoni », secondo comma), all'articolo 142 fanno, per l'ammonizione, espresso riferimento.

Dopo la negativa soluzione data al problema ormai venti anni or sono, la questio-

ne nuovamente esaminata e diversamente risolta dalla Corte costituzionale ha riguardato sempre il rifiuto di giurare con la specifica forma evocante la consapevolezza della responsabilità da assumere, con il giuramento, « davanti a Dio ». Il problema del rifiuto di prestare giuramento « con qualsiasi forma ed in qualsiasi modo » è stato invece esaminato dalla Corte con la sentenza (25 maggio) 8 giugno 1963, n. 85 e deciso nel senso della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale. L'obbligo imposto ai testimoni — ha osservato la Corte — non ferisce il diritto che tutti hanno di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La questione del resto può trovare agevole soluzione in sede di merito, cioè con la possibile applicazione della causa di non punibilità secondo i migliori orientamenti della giurisprudenza che abbiamo richiamato.

Certo è che il rifiuto a giurare non trova « giustificazione in una norma della Costituzione » (sentenza n. 85 del 1963). Anzi l'istituto del giuramento è accolto dalla Carta costituzionale la quale lo prescrive disciplinando determinate funzioni (quelle pubbliche affidate ai cittadini, articolo 54; quelle del Presidente della Repubblica, articolo 91; quelle del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, articolo 93) ed è previsto anche per i giudici costituzionali (legge 11 marzo 1953, n. 87, articolo 5).

Va subito chiarito che nell'opera dei testimoni, dei periti e degli interpreti non è configurabile, almeno per la più autorevole dottrina, l'esercizio di funzioni pubbliche nel senso voluto dall'articolo 54, comma secondo, della Costituzione. Ne discende quindi la libertà del legislatore ordinario di conservare o meno nel diritto processuale l'istituto del giuramento.

È opportuno ricordare, a questo punto, che l'articolo 471 del progetto preliminare del codice di procedura penale (testo elaborato dalla commissione ministeriale nominata con decreto ministeriale 18 settembre 1974 in virtù della legge 3 aprile 1974, n. 108) in tema di « atti preliminari all'esame dei testimoni » dispone: « prima che l'esame abbia inizio, il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza" ».

La relazione della Commissione redigente riferisce (pagina 410) che alle riserve (« decise riserve » secondo i lavori preparatori della Commissione stessa) espresse da alcuni componenti in merito all'abolizione del giuramento si è « replicato che la garanzia della veridicità non poggia più ormai sul giuramento, ma sull'esame incrociato, vale a dire sulla valorizzazione del contraddittorio nell'assunzione della prova (...). Per indurre a riflessione il teste è sembrato sufficiente l'obbligo di assumere una impegnativa che, prescindendo dall'appello alla Divinità, fa salvi i diritti dell'ateo senza intaccare la coscienza dei credenti ».

Non mancarono riserve nemmeno in sede di Commissione consultiva. Dal momento che il Parlamento non si era pronunciato nella legge-delega non si vedevano — questa l'obiezione — ragione e legittimità di una modifica che avrebbe creato, oltretutto, una ingiustificata discordanza dal processo civile. Si replicava d'altro canto che la riforma si sarebbe estesa, al momento opportuno, al codice di procedura civile.

Certo è che le motivazioni descritte nella relazione della Commissione redigente inducono a più di una riflessione critica. Non si può in primo luogo condividere il discorso che sembra affidare la garanzia della veridicità in rigida alternativa o al giuramento o all'esame incrociato.

Nè è accettabile la contrapposizione, che inevitabilmente se ne ricava, sul piano del diritto positivo, tra ateo e credente, il primo collocato nella sfera dei « diritti », il secondo in quella della « coscienza ». Diviene molto difficile sottrarsi, con tale premessa, a una idea di disuguaglianza sottesa alla nuova formula e alla sensazione che

l'impegno sia etimologicamente ed eticamente riferito soprattutto alla coscienza del credente, all'ateo assegnandosi — si direbbe in chiave negativa — la semplice sfera del diritto positivo.

Di fronte alle diverse scelte del legislatore delegato e della Corte costituzionale altra è quindi la soluzione offerta dal presente disegno di legge che mira a intervenire sul singolo istituto senza coinvolgere più generali modificazioni del sistema processuale. La proposta muove dalla considerazione che la tendenza a giurare — per impegnare, nell'affermazione o nella promessa che si fa col giuramento, la sorte di quanto si ha di più caro al mondo (Grande Dizionario della lingua italiana, di S. Battaglia - voce « giurare ») — può dirsi ancor oggi fortemente radicata nella coscienza dell'uomo medio e specialmente delle persone appartenenti ai ceti popolari del nostro paese, che del giuramento si avvalgono anche nei rapporti extragiuridici, giurando (Grande Dizionario, citato) sulla propria vita, sulla coscienza, sull'onore, sulla fede, sulle persone più care, eccetera.

Nella conservazione dell'istituto del giuramento, che ai proponenti sembra opportuna, in ogni caso non apparendo utile l'introduzione, adesso, di regimi diversi per i due codici di rito, la proposta mira ad affrontare con altra ottica l'ambito definito dalla Corte costituzionale quando (sentenza n. 117 del 1979) ha affermato che « compete al legislatore decidere in quali fattispecie rafforzare il significato del giuramento con un appello rivolto a chi è tenuto a prestarlo perchè si ispiri ai valori che più onora nell'intimo della sua coscienza ». Preso atto della necessità affermata dalla Corte (« a patto che resti illesa la libertà di coscienza di tutti coloro che devono giurare ») il disegno di legge si propone criticamente di collocare tale garanzia in un diverso contesto, quello della laicizzazione del giuramento. Ritengono in altre parole i proponenti che la formula del giuramento, e della ammonizione che la precede, oggi vigente in virtù delle disposizioni additive della sentenza n. 117 del 1979, costituisca una condizione non ancora sufficiente. Sul piano giuridico si è realizzata quella possibile separazione dei valori (religioso; morale-giuridico) che in precedenza, per essere rimessa alla sola coscienza del non credente, ha determinato la declaratoria di illegittimità costituzionale. Ma proprio l'eventualità della contrapposizione dei valori richiamati nell'ammonimento può finire per determinare, o comunque per favorire, una sorta di valutazione differenziata delle due ipotesi di giuramento.

Mentre il richiamo all'importanza morale del giuramento costituisce un indubbio minimo comune denominatore, lo stesso non può dirsi di quello all'importanza religiosa dell'atto. La riprova, se proprio ve ne è bisogno, è fornita dal fatto che di fronte alla « inscindibilità della formula e della responsabilità (...) che si determina allorchè il testimone pronuncia l'espressione "lo giuro" » (sentenza n. 117 del 1979) si è reso necessario, sul piano positivo, operare la scissione rispetto al momento e alla lettura della ammonizione. È quindi difficile sottrarsi alla ragionevole sensazione che il richiamo alla responsabilità del credente in quanto tale finisca per adombrare una sorta di giuramento più attendibile perchè suffragato da ulteriori motivi di riflessione.

Del resto, proprio la sentenza n. 58 del 1960 della Corte costituzionale, nell'escludere l'incostituzionalità della formula del giuramento dei testimoni ex articolo 449 del codice di procedura penale perchè — assumeva allora la Corte — « il giuramento non impone all'ateo una confessione religiosa », osservava testualmente: « Il vincolo, nei riguardi dell'ateo, di dire la verità è perciò rafforzato *esclusivamente* (il corsivo è nostro) dalla consapevole responsabilità che assume con l'atto del giuramento davanti agli uomini, responsabilità puramente morale, e dalla minaccia di una sanzione penale; *ma non* (anche qui il corsivo è nostro) dal senso della Divinità che per lui è irrilevante ». Anche se parte di una decisione fondata su ben diversa logica giuridico-costituzionale, l'espressione vale a rendere ancora oggi l'idea di una possibile *deminutio* del giuramento processuale del

non credente: e questo, sul piano dell'ordinamento, deve essere evitato al di là della avvenuta rimozione delle ragioni dalle quali muovevano le censure di costituzionalità.

Si impone quindi la necessità di un riferimento, che sia unico per tutti, alla responsabilità morale (alla quale è riconducibile ogni valore privilegiato nella coscienza di ciascuna persona) e a quella di diritto positivo. Si tratta in altre parole, ripetiamo, di laicizzare la formula del giuramento nei codici di rito ricordando oltre tutto — come del resto rileva la sentenza n. 117 del 1979 — che il problema già non si pone nelle ipotesi del giuramento del consulente tecnico (articolo 193 del codice di procedura civile) e del giuramento dell'esperto e dello stimatore (articolo 161 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice).

Nel corso della evoluzione storica diverse sono state le soluzioni fornite al problema nei vari paesi: formule che sottolineano o ignorano la caratteristica di sacralità; formule diversificate: giuramento o, in alternativa, affermazione solenne, eccetera. In Italia la legge 30 giugno 1876, numero 3184, abolì il cerimoniale religioso nel giuramento. Croce (Storia d'Italia dal 1871 al 1915) ricorda a questo proposito che « la parte del liberalismo italiano consisteva nel guardarsi dal suscitare una guerra di religione con irritare e provocare la coscienza cattolica delle popolazioni e dar buon gioco ai clericali, ma insieme nel non tralasciare di compiere quanto stimava utile ai fini della civiltà ». È in simile dimensione storica che va collocato il precedente cui si rifà, valorizzandolo, la Corte costituzionale la quale osserva che « mentre toglieva il ritualismo di carattere confessionistico dei giuramenti, non laicizzava, come pure si è ritenuto, le formule di questi atti ma prescriveva che nella ammonizione del giudice ai testimoni o ai periti, prima della prestazione del giuramento, si attirasse l'attenzione "sul vincolo religioso che i credenti contraggono dinanzi a Dio" (cosiddetto compromesso Vigliani) ».

I proponenti pensano che il problema del giuramento debba essere affrontato e risolto sul terreno del fondamento costituzionale dello Stato e quindi sulla considerazione che il nostro ordinamento è, appunto per Costituzione (articoli 3 e 21), fondato sulla laicità dello Stato.

Si può senza difficoltà ammettere che il sentimento religioso sia stato un attribuito originario del giuramento; che cioè la struttura dell'atto sia stata all'origine la risultante di elementi religiosi, etici e positivi, il dato etico riferendosi a distinzioni operate nella coscienza della persona. Ma almeno dopo la rivoluzione francese e nel diritto continentale europeo è da escludere che il giuramento sia stato concepito come un atto proprio della confessione religiosa del teste, trasferito nel diritto positivo attraverso una sorta di rinvio ricettizio. Va insomma considerato il processo di secolarizzazione subìto dall'istituto nell'evoluzione storica, soprattutto nell'epoca moderna.

Felice Cavallotti sosteneva invece che « il giuramento è e fu sempre, di sua essenza e natura, e sotto qualunque forma, un atto religioso, come tale universalmente riconosciuto ». Bisogna però collegare le sue argomentazioni anche ai motivi di forte polemica politica che le determinavano. Tale dichiarazione era stata resa alla stampa il 27 novembre 1873, cioè il giorno precedente la seduta della Camera fissata per il giuramento. Il parlamentare lombardo motivava, con molte ragioni, la nullità del giuramento di fedeltà al re (« e ciò premesso, andrò domani a giurare ») che avrebbe dovuto rendere secondo l'articolo 49 dello Statuto. E tra le ragioni indicava anche la sacralità del giuramento che « non può assolutamente impegnare chi, per fatto di libere credenze, non vincola con atti religiosi la propria coscienza ». È utile ricordare che, nella tornata del 28 novembre 1873 (nella quale il Cavallotti apostrofò i settori della destra con la famosa espressione delle « coscienze inquiete »), il Presidente dell'assemblea, dopo il giuramento e nel breve, vivace dibattito che ne seguì, richiamò il parlamentare al senso dell'onore (« Ella, se è uomo d'onore, deve sapere che, prestando il giuramento, ha contratto dei doveri che deve mantenere (...). Cavallotti: al mio onore

ci penso io »). Proprio il sentimento dell'onore, infatti, già sul finire del Medioevo veniva progressivamente sostituendo il fondamento più specificamente religioso dell'istituto del giuramento.

Per riprendere, lungo il corso della storia del nostro paese, il filo di questo processo di laicizzazione, — certo, lento e inevitabilmente condizionato dalle diverse situazioni politiche — ricorderemo ancora che la richiamata legge 30 giugno 1876, n. 3184, sopprimendo il toccamento degli evangeli e l'invocazione della divinità, modificava profondamente il codice di procedura penale del 1859. La riforma aveva un seguito nel codice di procedura penale del 1913: la evocazione di superiori consapevolezze era esclusa dalla formula del giuramento e trovava collocazione (articolo 87) soltanto nel previo richiamo del giudice alla « importanza morale e religiosa dell'atto ». Come osservava la Cassazione - Sezione II, nella sentenza del 20 ottobre 1913, era stato ormai « espressamente e legislativamente tolto al giuramento qualsiasi carattere esclusivamente religioso, dandosi a tale atto importanza di vincolo morale ». Fu il codice Rocco a reintrodurre il riferimento alla divinità, poi accolto nella codificazione di rito civile del 1940 (con l'eccezione, già ricordata, del giuramento del consulente, dell'esperto e dello stimatore).

Una vera e propria svolta si è verificata dopo la proclamazione della Repubblica e l'approvazione della Costituzione.

Quando, riordinandosi la materia dei giudizi di Assise (legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni), fu disciplinato (articolo 30) il giuramento dei giudici popolari, il legislatore repubblicano scelse con ferma convinzione la via del giuramento laico fondato soltanto sul sentimento dell'« onore » e sulla coscienza « della suprema importanza morale e civile dell'ufficio ».

Parliamo di svolta senza enfasi alcuna, ma per sottolineare il valore generale della scelta e il significato di indirizzo politico-giuridico che essa contiene. Indirizzo di cui va colta l'incidenza nella materia oggetto del presente disegno di legge posto che, al di là della diversa disciplina legislativa, è possibile individuare una comune *ratio* nell'istituto del giuramento sia dei giudici popolari che dei testimoni, dei periti e degli interpreti.

È a tali concetti che si ispira il presente disegno di legge volto a laicizzare il giuramento processuale attraverso il richiamo all'importanza morale e civile dell'atto e alla consapevolezza delle sue conseguenze giuridiche.

Va a questo punto rilevato che la sentenza n. 117 del 1979 della Corte costituzionale non ha investito, sotto il profilo della illegittimità conseguenziale, l'articolo 238 del codice di procedura civile sulla prestazione del giuramento decisorio in evidente ragione del fatto che il rifiuto a prestare tale giuramento non è fonte di responsabilità penale. La sentenza ha infatti riguardato tutte le formule di giuramento per uffici legalmente dovuti. Ma il detto articolo 238 del codice di procedura civile prevede pur esso gli stessi ammonimenti sull'importanza religiosa dell'atto e definisce la stessa dichiarazione di consapevole responsabilità dinanzi alla divinità. Si impone quindi anche la sua modificazione.

In sintesi il disegno di legge modifica la formula della ammonizione alla persona che deve giurare, indirizzando il richiamo alla responsabilità morale, civile e giuridica, e la conseguente formula del giuramento, incentrandola sulla consapevolezza delle responsabilità che con l'atto si assumono.

Provvedono in tal senso gli articoli 1 (che modifica l'articolo 238 del codice di procedura civile sulla « prestazione » del giuramento decisorio), 2 (che modifica l'articolo 251 del codice di procedura civile sul « giuramento dei testimoni »), 3 (che modifica l'articolo 142 del codice di procedura penale sul « giuramento »), 4 (che modifica l'articolo 316 del codice di procedura penale sugli « atti preliminari alla perizia »), 5 (che modifica l'articolo 329 del codice di procedura penale sull'« assunzione dell'interprete ») e 6 (che modifica l'articolo 449 del codice di procedura penale sul « giuramento dei testimoni »).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 238 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza morale e civile dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.

Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: "Consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro...", e continua ripetendo le parole della formula su cui giura ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 251 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza morale e civile del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete, giurate di dire la verità, null'altro che la verità". Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "Io giuro" ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 142 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'Autorità che riceve il giuramento ammonisce previamente chi deve prestarlo del-

l'importanza morale e civile dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio. Nei giudizi collegiali l'ammonizione è fatta dal presidente. Chi deve prestare il giuramento sta in piedi a capo scoperto al cospetto dell'Autorità che lo riceve. Questa ne legge la formula e il giuramento si presta pronunciando le parole: "lo giuro" ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 316 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Avuta la presenza del perito, il giudice lo ammonisce a' termini dell'articolo 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto; gli fa quindi prestare giuramento, con la formula seguente: "Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete, giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini a voi affidate, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza" ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 329 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Avuta la presenza dell'interprete, il giudice lo ammonisce a' termini dell'articolo 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto sugli atti del suo ufficio; gli fa quindi prestare il giuramento, con la formula seguente: "Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete, giurate di bene e fedelmente adempiere al vostro ufficio, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per vostro mezzo o in vostra presenza" ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 449 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Osservate le disposizioni dell'articolo 142, il presidente o il pretore fa prestare individualmente il giuramento ai testimoni, nell'atto in cui ciascuno di essi si presenta per essere esaminato, con la formula seguente: "Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità" ».